DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 57/2001
del 18 maggio 2001
che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 53/2001 del Comitato misto SEE, del 30 marzo 2001 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18da [regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«18db. **32000 R 1916**: Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per la Norvegia:

a) La variabile "1.5 Esistenza di un contratto collettivo di lavoro che interessi la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell'unità d'osservazione" è facoltativa.

b) La variabile "3.1.2 Maggiorazioni per il lavoro a turni" comprende pagamenti per il lavoro a turni e altri pagamenti irregolari.

c) La variabile "3.5 Giorni di assenza nell'anno" include soltanto il numero di giorni di ferie e non l'assenza dovuta a malattia o l'assenza per formazione professionale.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1916/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

([1]) GU L 158 del 14.6.2001, pag. 71.
([2]) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.